

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE**

**IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO DR.
GIACOMO OBERTO**

SENTENZA

**N° [OMISSIS]
Fasc. N° [OMISSIS]
N°
Cron.**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [OMISSIS] R.G. [OMISSIS]
Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Opposizione a decreto ingiuntivo».
Promossa da:
TIZIO CAIO, con l'avv. Roberto Atzei.

- **attore opponente -**

CONTRO

BETA, con l'avv. [OMISSIS].

- **convenuto opposto -**

GAMMA e DELTA.

- **terzi chiamati contumaci -**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice opponente:

«Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

IN VIA PRELIMINARE:

- revocare per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto e comunque negare, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà di esso per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
- autorizzare, sin da ora, la chiamata in causa della signora DELTA, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente a [OMISSIS] (codice fiscale [OMISSIS]), e del signor GAMMA, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],

residente a [OMISSIS] (codice fiscale [OMISSIS]), per i motivi tutti esposti nel presente atto e, per l'effetto, fissare ai sensi dell'art. 269, 2° co., c.p.c., nuova udienza di comparizione al fine di consentire la citazione della suddetta società nel rispetto del termine previsto dall'art. 163 c.p.c.;

IN VIA PRINCIPALE:

- accertare l'inesistenza di qualsiasi contratto di prestazione d'opera intervenuto tra Tizio Caio ed il dott. BETA, così come di qualunque debito di Tizio Caio nei confronti del dott. BETA per le prestazioni asseritamente indicate nella sua fattura n° [OMISSIS] e annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n° [OMISSIS] emesso, ad istanza del dott. BETA, dal Tribunale di Torino, Sezione distaccata di [OMISSIS], il [OMISSIS], depositato il [OMISSIS];
- in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
- in subordine:

nel denegato caso in cui il Giudice adito ritenesse esistente un valido contratto di prestazione d'opera tra Tizio Caio ed il dott. BETA, accertare e dichiarare che la prestazione del predetto dott. BETA non forma oggetto del contratto stipulato in data [OMISSIS] tra Tizio Caio stesso ed i signori [OMISSIS] quali delegati dei signori DELTA e GAMMA e che, conseguentemente, il pagamento della prestazione del dott. BETA non è compreso nel compenso per le prestazioni di Tizio Caio dedotte nel suddetto contratto;

accertare e dichiarare che la prestazione del dott. BETA è stata resa nell'interesse esclusivo e a unico beneficio dei signori DELTA e GAMMA i quali si sono corrispondentemente arricchiti del valore di detta prestazione ingiustamente e a danno di Tizio Caio e conseguentemente:

accertare e che i signori DELTA e GAMMA sono tenuti ad indennizzare Tizio Caio della diminuzione patrimoniale che debba subire per effetto dell'azione del dott. BETA e, per l'effetto, dichiararli tenuti e condannarli a lasciarlo indenne da ogni esborso cui, in ipotesi denegata, sia dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a costui. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre rimborso di spese forfetarie, iva e cpa come per legge.

Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, indicare testi e capitoli di prova ai sensi del 6° co. dell'art. 183 c.p.c.

Per parte convenuta opposta:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- rigettare le domande avversarie, per i motivi di cui in narrativa;
- per gli stessi motivi, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. [OMISSIS];
- confermare il decreto ingiuntivo n. [OMISSIS] del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di [OMISSIS] o, comunque, dichiarare tenuto in via solidale e condannare Tizio Caio al pagamento a favore del Dott. BETA dell'importo di Euro 8.568,00 o di quella diversa somma accertata in

corso di causa, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo, oltre alle spese di procedura;

- con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio».

**CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, C.P.C., N. 4, C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)**

La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione dispiegata da Tizio Caio avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino su istanza del convenuto BETA in merito al compenso reclamato dal convenuto stesso per prestazioni professionali.

Dal punto di vista processuale va subito chiarito che entrambe le parti hanno chiesto per ben due volte, concordemente, la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, così chiaramente dimostrando di rinunciare definitivamente a qualsiasi istanza di carattere istruttorio. Ciò appare tanto più vero, in quanto le parti hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, del tutto privi di istanze istruttorie (a parte il generico rinvio ad eventuali successivi atti, peraltro assolutamente non richiamati al momento della precisazione delle conclusioni definitive). Trattasi di un punto su cui si tornerà tra breve.

Prima però di esprimere la valutazione decisiva della controversia, sarà il caso di rammentare che la c.t.u., disposta dal G.I. in vista di una possibile ed auspicabile definizione transattiva, aveva posto le basi per il raggiungimento di un accordo che consentisse comunque al convenuto di ottenere una remunerazione per il lavoro (pacificamente) effettivamente svolto, a prescindere dai rischi connessi alla gestione processuale della vicenda da parte dei legali: rischi puntualmente avveratisi, a dispetto del tentativo di conciliazione svolto dal G.I. In alternativa, la c.t.u. avrebbe dovuto fornire idonea base per una valutazione giudiziale volta alla liquidazione del quantum, se solo la difesa della parte convenuta opposta, tenendo presente che proprio su di essa gravava l'onere della prova, avesse dedotto idonei capi di prova orale e, soprattutto, ne avesse chiesto l'ammissione (ovviamente nel rispetto delle decadenze previste dal codice di rito).

Ciò premesso, andrà ora detto che valore pregiudiziale e dirimente possiede l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'attore opponente Tizio Caio, convenuto sostanziale.

Nega infatti Tizio Caio di aver mai stipulato con l'attuale opposto il contratto di prestazione d'opera professionale per cui è causa.

Di fronte a tale atteggiamento, sottolinea il Tribunale come sarebbe stato onere della parte opposta, in quanto attrice sostanziale, dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto d'opera professionale. Sul punto andrà però richiamato quanto già anticipato in merito ai capi di prova che il convenuto opposto avrebbe dovuto dedurre. Ebbene: del tutto inidonei risultano i capi di cui alla memoria 18 marzo 2011, da cui non emerge con la necessaria chiarezza l'intento negoziale dei contendenti, né tanto meno risultano le circostanze di tempo,

luogo e persone che avrebbero caratterizzato i non meglio precisati «contatti». Sarà poi appena il caso di aggiungere come «contatto» non sia per nulla sinonimo di «contratto» e come, nel nostro vigente ordinamento giuridico, le obbligazioni siano generate da questo secondo atto e certo non dal primo. Dirimente appare peraltro il rilievo, già formulato, per cui comunque la parte convenuta ha rinunciato alla proposta capitolazione, richiedendo la (e ripetendo la richiesta della) fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Non rimarrà pertanto che procedere all'accoglimento dell'opposizione.

Conseguentemente, viene meno la necessità per il Tribunale di pronunciarsi sulla manleva.

Le spese (ivi comprese quelle dell'esperita c.t.u.) seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate in base a quanto disposto dall'art. 9, comma terzo, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., atteso che la gestione processuale della controversia, da parte del legale della parte convenuta opposta - gestione non imputabile personalmente alla parte convenuta opposta medesima - non ha consentito di acquisire una prova certa sul fatto se la medesima avesse o meno stipulato un contratto con parte attrice opponente, lasciando così in ombra la possibilità di riscontrare la presenza di elementi idonei a colorare di dolo o colpa grave il comportamento del BETA.

La presente pronuncia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33, l. 353/90.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando; in contumacia dei terzi chiamati GAMMA e DELTA; contrariis reiectis;

ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'attore avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che per l'effetto revoca;

CONDANNA parte convenuta opposta al rimborso in favore della parte attrice opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.047,02 (di cui € 1.563,00 per diritti ed € 126,75 per esposti) (comprese I.V.A., C.P.A. e rimb. forf.), ponendo definitivamente a carico della parte convenuta opposta per l'intero le spese dell'esperita c.t.u.

Così deciso in Torino il giorno 3 aprile 2012, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno ..., in originale, anziché in minuta (secondo quanto invece prescritto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), giusta quanto disposto dal Presidente del Tribunale con suo decreto n. [OMISSIS].

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa [OMISSIS]

IL GIUDICE Dr. Giacomo Oberto

**Depositato in Cancelleria Torino - [OMISSIS] -
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa [OMISSIS]**